

## **PRIVACY – UTILIZZO DEL CELLULARE E SEQUESTRO, FOTO E VIDEO**

**UTILIZZO DEL CELLULARE A SCUOLA.** Con la circolare MIUR del 15 marzo 2007, n. 30 sono state emanate “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”. In merito all’utilizzo dei cellulari in classe, è intervenuta anche la circolare del MIM del 19 dicembre 2022.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi.

**LE INDICAZIONI DEL GARANTE PER LA PRIVACY.** L’Autorità Garante per la Privacy nel vademecum del 2016 sostiene che l’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l’esplicito consenso. È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “cittadinanza digitale” di cui all’art. 5 L. 25 agosto 201

**IL SEQUESTRO DEL CELLULARE DA PARTE DI UN DOCENTE.** Anche se il docente è pubblico ufficiale, non è tenuto, in caso di inosservanza di regolamento interno d’istituto, a sequestrare anche per un periodo limitato il telefono degli studenti. Si rischia una denuncia per appropriazione indebita ex art. 646 Cod. Pen., ma anche eccesso di potere/abuso d’ufficio, mentre non si può configurare in tale ipotesi quello di furto. Ad esempio in materia di appropriazione indebita la norma afferma che “chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”. La Cass. pen. n. 40870/2007 afferma ad esempio che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come

propria. In materia di abuso d'ufficio la norma afferma che salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Subire il rischio di una denuncia, non significa che poi automaticamente ci sia un processo e dunque una condanna.

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO E SANZIONI PER L'UTILIZZO DEL CELLULARE.** Si possono sanzionare gli studenti ma occorre il rispetto della procedura ed effettuare i dovuti accertamenti. Ad esempio nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il TAR Lombardia con sentenza n° 01494/2018 ritiene illegittima una sanzione comminata ad uno studente per utilizzo del telefono in classe, poichè sono venute meno il rispetto delle garanzie procedurali e di accertamento.

Il contesto normativo vigente se da un lato vede l'esistenza di norme regolamentari interne che possono proibire l'utilizzo del telefono in classe, non contempla il diritto e la possibilità da parte del personale scolastico di sequestrare autonomamente il telefono o il tablet, anche se per un periodo limitato e giustificato dalla condotta realizzatesi in classe. Non sussisterebbe alcun tipo di condotta riconducibile al "sequestro" qualora lo studente su invito del docente consegni spontaneamente il telefono poggiandolo nel luogo indicato dall'insegnante fino al termine dell'attività didattica. Quello che si deve fare è certamente ricorrere alla contestazione disciplinare per illecito disciplinare e valutare l'eventuale sanzione disciplinare qualora lo studente si rifiuti di non utilizzare il telefono in classe in violazione del regolamento interno d'Istituto e circolare ministeriale del 19 dicembre 2022.

**PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO DA PARTE DELLE SCUOLE.** L'art. 2-ter del Codice della privacy (così come modificato dal D. Lgs 101/2018) recita: "La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Ciò significa che per le scuole non è previsto il "consenso" per il trattamento. Inoltre, il comma 3 dell'art. 2-ter dello stesso codice recita: "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1". Allo stato attuale della normativa, quindi, la pubblicazione di foto e video in cui gli alunni sono identificabili non è ammessa. Non è altresì ammessa la richiesta di consenso. E' importante pubblicare foto in cui gli alunni non siano identificabili. Oltre a quanto già detto, esistono anche motivi di natura pratica che coinvolgono l'effettivo controllo delle foto una volta pubblicate:

- uso illegittimo da parte di terzi: altri soggetti, per quanto illegalmente, potrebbero copiare le foto da noi pubblicate e inserirle in contesti non esattamente istituzionali;
- cancellazione periodica delle foto e dei video: bisogna ricordare che, così come ogni altro trattamento di dati personali, la pubblicazione di foto (se

fossero non oscurate) dovrebbe avere un termine: le foto andrebbero quindi eliminate dal sito all'esaurimento delle relative finalità;

- esercizio, da parte di un genitore, del diritto di opposizione a parti del trattamento: a seguito dell'esercizio del diritto di un genitore a non consentire le riprese del proprio figlio, la scuola dovrebbe risalire a ogni foto che contenga il ragazzino e che sia stata pubblicata.

È importante puntualizzare la differenza tra:

- comunicazione dei risultati di un'attività
- loro diffusione (ad esempio on line).

La comunicazione delle foto comporta "il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati [...] una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata". La diffusione invece comporta "il dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati". Farlo su Internet comporta una loro distribuzione a livello globale.

#### Casi in cui tv o giornali riprendono eventi

Se a riprendere gli eventi sono tv, fotografi della carta stampata e giornalisti, tali soggetti operano seguendo una normativa di tipo privatistica e sottostanno a precise norme legate alla loro specifica attività. Praticamente, sono titolari autonomi. In questo caso sarebbe più utile raccogliere dalle famiglie una liberatoria destinata proprio all'emittente televisiva, al giornalista o alla testata giornalistica. Questi ultimi dovrebbero fornire alla scuola o ai soggetti da riprendere una informativa. Tranne che non si tratta di eventi pubblici in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

#### I genitori fotografano durante eventi scolastici

I genitori possono realizzare fotografie e videofilmati, ma utilizzarli solo in ambito familiare o amicale. Per diffonderli avrebbero bisogno del consenso esplicito da parte dei genitori degli altri ragazzi o, comunque, da chi è ritratto nella foto o ripreso nel video.

#### Il fotografo per la foto di classe

Esistono due tipologie di casistiche:

- fotografo pagato dalla scuola: bisogna nominarlo "Responsabile del trattamento" e allegare la nomina al contratto d'opera.
- fotografo pagato dai genitori: il fotografo agisce come "titolare autonomo" e la scuola, non effettuando alcun trattamento, lo "ospita" solo.

#### Il fotografo, l'informativa e i genitori

Il fotografo stesso, nel caso denominato (b) dovrebbe fornire l'informativa ai genitori e preoccuparsi di ritirare la liberatoria (magari con l'ausilio della scuola che potrebbe aiutare nella loro raccolta). È importante raccogliere formale richiesta da parte di una rappresentanza dei genitori che chiedono l'accesso del fotografo "nome e cognome" per le foto annuali.

#### Come si oscurano i volti da una foto

Esiste un servizio online gratuito: <https://www.facepixelizer.com/>. Il sito riconosce automaticamente i volti presenti nella foto che si caricano. Basta caricare la foto e scegliere se sfocare i volti o "pixellizzarli" automaticamente.

Altra applicazione utile per nascondere i volti: [https://www.fotoeffetti.com/cat-modificare-foto/nascondere\\_i\\_volti\\_nelle\\_foto](https://www.fotoeffetti.com/cat-modificare-foto/nascondere_i_volti_nelle_foto)